

CONVENZIONE PER IL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ALL'ARDISS DELLE ATTESTAZIONI ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI I BENEFICI E I SERVIZI DELL'ARDISS E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE UNIVERSITARIE – ANNO ACCADEMICO 2015/2016. CIG: ZD11552F8B

L'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, d'ora innanzi indicata, per brevità, ARDISS, con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio, n. 3, C.F./P.IVA 01241240322, rappresentata dal/dalla dott./dott.ssa _____, Direttore generale sostituto dell'ARDISS stessa, giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede suddetta,

e

Il Centro di assistenza fiscale _____, di seguito denominato CAF, con sede legale a _____, via _____ n. _____, CAP. _____, iscritto al n. _____ del registro delle Imprese della CCIAA di _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE

- le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 68/2012 (situazione economica all'estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);
- detto articolo rinvia ad un decreto attuativo del medesimo D.Lgs. 68/2012;
- il decreto attuativo del D.Lgs. 68/2012 non è stato ancora adottato;
- l'articolo 8, comma 5, del medesimo D.Lgs. 68/2012 stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto attuativo di cui sopra, restino in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;
- con nota di data 30/06/2015 l'Università degli studi di Trieste si è impegnata sostenere il cinquanta per cento delle spese riguardanti il servizio di compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEE derivanti dalla presente convenzione;
- che con decreto n. 1059 del 10/07/2015 DIR dell'ARDISS è stata disposta la pubblicazione di un avviso nel quale è stata fissata la data del 16/07/2015, ore 12.00, quale termine ultimo entro il quale far pervenire la manifestazione di interesse a convenzionarsi con l'ARDISS per il servizio di informazione agli studenti relativamente all'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e quello di compilazione e trasmissione all'ARDISS delle attestazioni ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario che non possono essere inserite e conservate nella banca dati Inps.
- che con decreto n. 1148 del 23/07/2014 del Direttore generale dell'ARDISS è stata disposta la riapertura del termine entro il quale far pervenire la manifestazione di interesse a convenzionarsi con l'ARDISS per il servizio di informazione agli studenti relativamente all'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e quello di compilazione e trasmissione all'ARDISS delle attestazioni ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario che non possono essere inserite e conservate nella banca dati Inps;
- i dati saranno trasmessi direttamente all'ARDISS;

Allegato 2) all'avviso pubblico dd. 23/07/2015 di riapertura dei termini.

- il CAF ha fatto pervenire in data __/__/____ la dichiarazione inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione, per l'Anno accademico 2015/2016, del servizio di compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti richiedenti i benefici dell'ARDISS e la determinazione delle tasse universitarie.

Il servizio è svolto nei confronti degli studenti da tutte le sedi operative autorizzate indicate all'atto della richiesta di convenzionamento, il cui elenco fa parte integrante della presente convenzione. Tali sedi si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta individuato all'atto della richiesta di convenzionamento, cui si riferisce l'ARDISS.

Art. 2: Descrizione delle attività oggetto della convenzione

Il CAF effettuerà il servizio di informazione agli studenti relativamente all'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e quello di compilazione e trasmissione all'ARDISS delle attestazioni ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario che non possono essere inserite e conservate nella banca dati Inps.

In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio riguarderà gli studenti non residenti in Italia e non iscritti all'AIRE richiedenti i benefici dell'ARDISS o la determinazione tasse universitarie.

Per tali studenti si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, giusto il richiamo di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5 del D.Lgs. 68/2012.

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi del 2013 e ai patrimoni del 2014.

Per lo studente non residente in Italia verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, sulla base dei documenti completi previsti dalla normativa vigente e richiesti dall'ARDISS (v. elenco allegato).

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta, quindi senza chiedere alcun compenso agli stessi.

Agli studenti sarà fornita una copia cartacea dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Ardiss relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono inoltre a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

1. almeno una sede aperta al pubblico nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità;
3. disponibilità di un responsabile in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
4. indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'ARDISS;
5. disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
6. messa a disposizione dell'ARDISS dell'elenco delle proprie sedi autorizzate, con relative ubicazioni, contatti telefonici, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
7. trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
8. ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

Art. 3: Periodo di ricevimento degli studenti

Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio dell'attestazione oggetto della presente convenzione a partire dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 30 ottobre 2015, previo appuntamento telefonico che potrà essere concordato a partire dalla data di stipula della convenzione medesima. Dal 04/11/2015 al 30/06/2016 il CAF si impegna a ricevere i soli studenti inviati - su appuntamento - dall'ARDISS e dall'Università.

Art. 4: Trasmissione dei dati all'ARDISS

Il CAF provvede a trasmettere all'ARDISS tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare tramite file xml e rispettando le specifiche (DTD) attualmente previste dall'INPS.

I dati relativi agli ISEE dovranno essere trasmessi in entro le seguenti date:

- 17/08/2015;
- 16/09/2015;
- 16/10/2015;
- 10/11/2015 (per le attestazioni elaborate entro il 30/10/ 2015);
- 16/01/2016 (per le attestazioni elaborate entro il 31/12/2015).

I file dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: ardisson@certregione.fvg.it e dovranno risultare di dimensioni inferiori a 5 MB ciascuno.

La trasmissione dei dati all'ARDISS sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato nel soggetto indicato all'atto della richiesta di convenzione. Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate all'atto della richiesta di convenzionamento tutte le informazioni comunicate dall'ARDISS.

In caso di richiesta dell'ARDISS il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei.

Art. 5: Corrispettivo

Per le attività di cui alla presente convenzione l'ARDISS si impegna a corrispondere il corrispettivo di € 17,50 (diciassette/50), oltre IVA, per ciascun ISEE elaborato e trasmesso relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario redatte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 68/2012.

Art. 6: Modalità di pagamento

Il CAF invierà all'ARDISS n. 3 tre fatture elettroniche: la prima per le pratiche rilasciate entro il 30/09/2015, la seconda per quelle rilasciate entro il 31/12/2015 e la terza, eventuale, per le restanti pratiche rilasciate entro il 30/06/2016.

Alle fatture dovrà essere allegato l'elenco analitico delle attestazioni ISEE rilasciate e trasmesse telematicamente, nonché i nominativi degli studenti richiedenti.

Il pagamento da parte dell'ARDISS avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione del DURC, con esito regolare.

Sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010; tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

I pagamenti avverranno mediante accredito sul c/c bancario acceso presso la Banca _____ - IBAN _____ come dichiarato dal CAF, a ciò venendo autorizzata l'ARDISS, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

Art. 7: Copertura assicurativa

Il CAF garantisce, tramite idonea polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 8: Obblighi dell'ARDISS

L'ARDISS si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione.

Art. 9: Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolar modo con riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il CAF si impegna ad assumere tutte le iniziative e le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e nel rigoroso rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il CAF si impegna altresì a rendere noto all'interessato che i dati documentati sono trattati dall'ARDISS, per il tramite di questa, trasmessi all'Università degli studi di Trieste per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 10: Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30/06/2016.

Art. 11: Tracciabilità dei flussi finanziari

Il CAF assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari) al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in questione, ivi compresi quelli di comunicazione, entro 7 (sette) giorni, di ogni eventuale variazione che dovesse intercorrere rispetto a quanto già dichiarato con comunicazione dd. __/__/____ – prot. ARDISS n. _____ del __/__/____, agli atti.

Il CAF si impegna a dare immediata comunicazione all'ARDISS ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporta le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata e inoltre, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3 , c. 9 bis, della medesima Legge 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto;

Art. 12: Risoluzione

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 13: Registrazione della convenzione e spese del contratto.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Ai sensi degli artt. 62 del RD 827/1924 e 139 del DPR 207/2010, ulteriori spese inerenti la presente convenzione (imposta di bollo, rilascio di copia, etc.) sono a carico del CAF.

Art. 14: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e si richiama specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24/02/2015 (pubblicato nel BUR dd. 11/03/2015), quest'ultimo da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato. In ottemperanza dell'articolo 2 del Codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dal CAF. Il CAF garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione, prendano visione del codice di comportamento di cui sopra.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.

Si precisa inoltre che codesto CAF non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le violazioni di dette disposizioni comportano la nullità del presente contratto.

Si informa altresì che è fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15: Foro competente

Per eventuali controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Trieste.

ELENCO DOCUMENTAZIONE STUDENTI NON RESIDENTI

- a.** certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b.** certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66% ed il tipo di disabilità;
- c.** certificazione attestante i redditi lordi percepiti all'estero nel 2013 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare (se nel nucleo familiare sono presenti componenti non percettori di reddito, presentare per ognuno certificazione che attesti il reddito zero);
- d.** certificazione attestante il possesso o meno di fabbricati ad uso abitativo all'estero da ciascuno dei membri del nucleo familiare al 31 dicembre 2014 da cui sia possibile desumere la relativa superficie in metri quadrati e la quota di possesso di ogni intestatario; eventuale mutuo residuo al 31 dicembre 2014 della casa di abitazione e degli altri immobili;
- e.** se residenti in abitazione non di proprietà, certificazione relativa al canone annuale di locazione previsto dal contratto relativo all'anno 2014;
- f.** certificazione relativa al patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2014, di tutti i membri del nucleo.

È necessario che la documentazione relativa ai punti di cui sopra sia stata rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Ove la traduzione venga eseguita da terzi, dovrà essere legalizzata dalla autorità diplomatica italiana competente per territorio. Solo per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione sopracitata, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.